



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento

Protocollo: 1166/II/2

Data: 24 giugno 2020

Rif.: DP/ad

Gentile Presidente

Dott.ssa Barbara MANGIACAVALLI

Federazione Nazionale Ordini delle Professioni
Infermieristiche

Via Depetris, 70

00184 – Roma

PEC: federazione@cert.fnopi.it

Oggetto: Osservazioni ECM periodo COVID-19 - comma 2-ter dell'art. 6 del DL 22/2020

Gentile Presidente,

Gentili/Egregi componenti del Comitato Centrale,

con la presente intendiamo portare alla Vostra attenzione la riflessione attuata dallo scrivente Ordine in riferimento a quanto previsto dal comma 2-ter dell'art. 6 del DL 22/2020, cd Decreto Scuola, convertito con modificazioni nella legge 41/2020, il quale recita:
[...] “2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale”[...].

Nella convinzione che è sicuramente positivo il riconoscimento di aggiornamento e di messa in campo di nuove competenze cliniche, organizzative, relazionali, educative,...da parte dei professionisti sanitari in questo intenso periodo di crisi emergenziale legata a COVID – 19, preme a questo Consiglio Direttivo sottoporre alla Vostra attenzione alcuni elementi che così come contenuti nella sopra riportata norma possono costituire una forte criticità. Di seguito riportiamo i principali elementi meritevoli di un approfondimento/revisione e modifica:

- *professioni sanitarie*: sono previste le professioni di medico, odontoiatra, infermiere e farmacista e non si fa riferimento anche alle altre professioni sanitarie coinvolte nella gestione dell'emergenza Covid-19. I 4 profili citati non rappresentano tutti quelli realmente coinvolti ed in riferimento a questo si propone di utilizzare la dicitura: “*gli esercenti le professioni sanitarie*”;

- *enti di appartenenza*: sono inclusi i professionisti citati al precedente punto dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti. E' evidente che nel definire l'ente di appartenenza dei professionisti non sono stati inclusi professionisti di enti che hanno operato in questo periodo di emergenza sanitaria in prima linea, quali ad esempio gli IRCCS, gli IZS, le RSA, ecc.,...; si propone di utilizzare la dicitura: *"....dipendenti o libero professionisti che hanno svolto, in occasione dell'emergenza da COVID-19, la propria attività professionale in strutture sanitarie, socio sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private accreditate, in centri di ricerca e in università"*;
- *criteri e modalità riconoscimento ECM*: altro elemento è legato alla definizione di quali professionisti abbiano diritto al riconoscimento e alle relative modalità. Non è chiaro se la dicitura *"si intendono già maturati da coloro"* si configuri come un riconoscimento in positivo, ovvero i 50 crediti saranno caricati sul proprio dossier, o in senso negativo, ovvero il dovuto per il triennio scala di 50 crediti e pertanto sarà una forma di "esonero/esenzione". Preme ricordare la finalità della formazione continua in medicina, auspicando che vengano individuati dei criteri per motivare e finalizzare l'acquisizione/attribuzione dei 50 crediti ECM in un'ottica di riconoscimento dell'approfondimento scientifico e dello studio (anche individuale) svolto dai professionisti. Un passaggio che lo scrivente Ordine ritiene importante per la ratio di fondo del sistema di educazione continua in medicina è di non sostenere una forma di esonero/esenzione ovvero di "bonus", ma un riconoscimento tramutato in crediti ECM per i professionisti sanitari, che durante l'emergenza sanitaria si sono costantemente aggiornati ed hanno messo in campo nuove competenze professionali.

Fiduciosi che codesta Federazione si adoperi per sostenere e/o proporre la promulgazione di indicazioni e provvedimenti finalizzati ad una revisione del testo normativo in oggetto anche in considerazione di quanto sopra esposto dallo scrivente Ordine, l'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Cordiali saluti

Il Presidente

Dott. Daniel Pedrotti

